

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: FEDELI)

Roma, 28 aprile 2020

Sul disegno di legge:

(1777) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria, approvato alla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto-legge in conversione interviene con misure urgenti finalizzate a disciplinare l'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 (capo I), l'organizzazione del torneo tennistico «Finali ATP Torino 2021-2025» (capo II) e il divieto di attività parassitarie (capo III);

ricordato che lo sport è un settore in cui l'Unione europea ha una competenza di sostegno, coordinamento e complemento rispetto alle azioni degli Stati membri. In particolare, l'articolo 6, lettera e), del TFUE conferisce all'Unione la competenza per svolgere azioni intese a sostenere o completare l'azione degli Stati membri nel settore dello sport, mentre l'articolo 165, paragrafo 1, del TFUE, disciplina la politica per lo sport stabilendo che l'Unione «*contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa*». L'articolo 165, paragrafo 2, mira a «*sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi*»;

considerati gli aspetti di maggior attinenza alle competenze della Commissione e, in particolare, l'articolo 5 che:

- ai commi 1 e 2, stabilisce l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) dei proventi percepiti dal Comitato organizzatore, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nell'esercizio di attività commerciali svolte in conformità agli scopi istituzionali, nonché dei pagamenti tra il Comitato organizzatore e il CIO e l'IPC, per i servizi commerciali resi in connessione con lo svolgimento dei Giochi;

- al comma 3 evita la doppia imposizione per gli atleti non residenti in Italia;

- al comma 4 non considera il CIO e agli altri enti esteri come stabile organizzazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Al Presidente
della 7^a Commissione permanente
S E D E

- al comma 5 prevede l'esenzione doganale per le importazioni delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei Giochi;

rilevato che nella relazione illustrativa del Governo che accompagna il provvedimento, si sostiene che i predetti benefici fiscali esulano dalla normativa sugli aiuti di Stato poiché l'attività commerciale in oggetto non sarebbe soggetta alla concorrenza e non inciderebbe sugli scambi tra gli Stati membri, in quanto connessa con un evento unico, che non rischia di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri. A tale riguardo la relazione richiama la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (2016/C 262/01), in cui si riportano decisioni che in passato hanno ritenuto il sostegno pubblico a manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti attività economiche, non idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e quindi non rientranti nella nozione di aiuto di Stato;

rilevato inoltre che, come affermato nella citata relazione governativa, le suddette agevolazioni fiscali costituiscono esecuzione degli impegni assunti dal Governo nei confronti del CIO, con la nota del 4 aprile 2019 e con il successivo *Host City Contract*;

rilevato infine che nella relazione tecnica a corredo del provvedimento si afferma come, in considerazione della complessità di inquadramento giuridico della misura in esame e del lasso di tempo che precederà l'assegnazione del beneficio fiscale, siano opportuni ulteriori approfondimenti sull'obbligo di notifica della disposizione di cui all'articolo 5 alla Commissione europea, affinché quest'ultima ne valuti la compatibilità con il mercato interno,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

Valeria Fedeli